

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9977 del 16/04/2008

Omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio "iussu iudicis" - Necessità - Mancata integrazione in appello - Nullità della sentenza - Esclusione - Cassazione con rinvio ad altro giudice per provvedere all'integrazione.

L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contraddittorio, "iussu iudicis", ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che, quando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza non è nulla, ma deve essere cassata con rinvio, perché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9977 del 16/04/2008